

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRIBUTO
UNIFICATO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione II Civile

La Corte composta dai Signori Magistrati :

SORACE Dott. Silvio

PRESIDENTE

DEL BOCCIO Dott. Anna

CONSIGLIERE EST.

PUOTI Dott. Maria Enrica

CONSIGLIERE

ha pronunciato e pubblicato la seguente

Del Boccio

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4113/2008 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell' anno 2008, posta in decisione all' udienza collegiale del 24/10/2014, vertente

TRA

██████████, C.F. ██████████, difeso e rappresentato
, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Meloni del

Foro di Viterbo e Avv. Stefania Di Bartolomeo , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' ultima , sito in Roma, Via L. Caro n. 38 , come per delega in atti;

APPELLANTE

E

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. , in persona del suo Presidente , rappresentata e difesa dall' Avv. Prof. Umberto Morera nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 6 , giusta procura in atti; C.F. 00063960553

APPELLATA

OGGETTO : Intermediazione immobiliare;

2/3/2016

Conclusioni : per l' appellante , come da atto di citazione in appello ;

per l' appellata , come da comparsa di costituzione .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 19 del d.lgs 5/2003 , ritualmente notificato ,
██████████ , premesso di essere stato indotto in modo non
corretto a procedere all' acquisto di obbligazioni Argentina ,
avvenuto il 3/2/1998 su consiglio del direttore della nuova
agenzia aperta dalla Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. in
Soriano del Cimino , evocava in giudizio il predetto Istituto di
Credito , in persona del legale rappresentante in carica chiedendo
che venisse dichiarata , in via principale , la nullità della citata
operazione di investimento per violazione delle regole di
comportamento e disposizioni di legge previste in materia , con
conseguente condanna della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.
alla integrale restituzione della somma di euro 45.000,00 , oltre
interessi legali .

In via gradata il ██████ chiedeva la condanna della banca
convenuta al risarcimento del danno per equivalente pari alla
somma investita , con interessi dalla domanda al saldo .

Di Baccaro

Si costituiva la Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. che , in via
pregiudiziale , eccepiva l' inammissibilità del ricorso promosso dal
██████ ex art. 19 del d. legs . 5/2003 e , nel merito , si opponeva
alle avverse eccezioni e deduzioni , chiedendo il rigetto delle
domande , siccome infondate in fatto ed in diritto ed insistendo ,
in ipotesi di accoglimento , per la restituzione , da parte dell'
attore , delle obbligazioni oggetto di causa e delle somme
percepite a titolo di interessi , pari ad euro 10.335,93.

Con ordinanza in data 19/10/2005 il Tribunale di Viterbo , in
composizione monocratica , dichiarava inammissibile il ricorso
sommario avanzato dal ██████ e assegnava all' attore i termini
per la prosecuzione dell' azione nelle modalità della cognizione
ordinaria .

A seguito dell' istanza di fissazione dell' udienza di discussione
davanti al Collegio , successivamente depositata dall' attore , il

Giudice relatore designato, con decreto del 3/5/2006 rigettava le istanze istruttorie formulate dal [REDACTED] e ammetteva le prove orali articolate dalla Cassa di Risparmio di Orvieto nella nota ex art. 10 del d. lgs. 5/2003, fissando l'udienza di discussione davanti al Collegio che, previa conferma del decreto emesso dal relatore, lo delegava per l'assunzione della prova ammessa.

Con sentenza emanata il 25/10/2007 il Tribunale di Viterbo rigettava le domande proposte dal [REDACTED] e lo condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.

Avverso la sentenza ha interposto appello [REDACTED] deducendone l'omessa motivazione in ordine all'inadeguatezza dell'operazione di acquisto di obbligazioni argentine da parte del [REDACTED] nonché riguardo alla mancata informativa preventiva della Banca sugli obiettivi di investimento del cliente.

De Joco!

Ha dedotto inoltre che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la circostanza che, essendo stata l'operazione eseguita in contropartita diretta, la stessa fosse in conflitto di interessi, avendo la Banca omesso di rendere edotto il Cliente circa il suddetto conflitto.

Ha chiesto l'accoglimento delle domande già esperite con il ricorso introduttivo con interessi dalla domanda e con vittoria di spese dei due gradi.

Si è costituita nel presente giudizio la Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di nullità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 cpc.; nel merito, il rigetto delle domande formulate dall'appellante e la conferma della sentenza impugnata; in via incidentale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità o di risoluzione formulata da controparte, che questa Corte dichiari il [REDACTED] tenuto a restituire ad essa appellata le obbligazioni di cui è causa (Argentina Government 2003 ECU 8,75%) nonché le somme percepite a titolo di interessi

pari ad euro 10.335,93 , con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio .

Precisate le conclusioni a cura di entrambe le parti la causa è stata posta in decisione all' udienza del 24 ottobre 2014, previa concessione alle parti del doppio termine , ex art. 190 e 352 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica .

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' appello è infondato e deve essere respinto .

Espresso

La domanda del ricorrente - appellante , relativa all' asserita nullità dell' operazione di investimento per la violazione delle regole di comportamento e delle disposizioni di legge previste in materia , è priva di pregio giuridico e deve essere disattesa .

Ed invero la S.C., nella nota sentenza emanata a Sezioni Unite ha stabilito i seguenti principi , pienamente condivisi da questo Collegio : " in tema di intermediazione finanziaria , la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie in base all' art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale , con conseguenze risarcitorie , ove dette violazioni avvengano nella fase precedente e coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. " contratto quadro " , il quale , per taluni aspetti , può essere accostato alla figura del mandato) ; può dar luogo , invece , a responsabilità contrattuale , ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto , ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del " contratto quadro " ; in ogni caso deve escludersi che , mancando una esplicita previsione normativa , la violazione dei menzionati doveri di comportamento

possa determinare , a norma dell' art. 1418 primo comma cc. , la nullità del c.d. " contratto quadro " o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso . " (Cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite , sentenza n. 26724 del 19/12/2007) .

Ciò premesso e passando ad esaminare i primi due motivi di appello , va detto che devono essere respinti in quanto la Banca di Risparmio di Orvieto S.p.A. ha assolto all' obbligo di informativa nei confronti del cliente , consegnando al [REDACTED] , prima della conclusione del c.d. " contratto quadro " il " documento informativo " in esso menzionato e del quale il [REDACTED] ha dato espressamente atto di aver preso cognizione . (Cfr. il documento n. 2 del fascicolo della Banca resistente) .

Le informative contenute nel citato " documento " consentono infatti all' investitore di individuare immediatamente il rischio connesso al titolo che intende acquistare , effettuando la comparazione della percentuale di interesse promessa dal titolo stesso con quella assicurata dai titoli di debito dello Stato italiano .

In Bando

Occorre inoltre evidenziare che l' acquisto dei titoli dello Stato Argentino , da parte dell' appellante [REDACTED] , avvenne nel febbraio 1998 , in un periodo assolutamente " non sospetto " in quanto di molto precedente al primo declassamento operato dalle Agenzie internazionali di rating , periodo in cui la Banca appellata non disponeva di dati particolari dai quali desumere un' elevata rischiosità dei titoli stessi .

A ciò si deve altresì aggiungere che il cliente [REDACTED] si presentò presso la filiale della Banca come persona facoltosa, esperta di investimenti finanziari ed avente rapporti con diverse banche per lo svolgimento dei propri affari e chiese espressamente di aprire un rapporto di Negoziazione dei titoli al fine di investire in obbligazioni emesse dallo Stato Argentino in quanto gli interessi assicurati dei titoli italiani non erano di suo gradimento .

Il terzo motivo di appello è anch' esso infondato e deve essere respinto .

Non sussiste il dedotto " conflitto di interessi " giacchè la modalità di acquisto dei titoli argentini mediante " contropartita diretta " è stata espressamente prevista con apposizione a penna sul modulo dattiloscritto , accettata e sottoscritta dal [redacted] nel relativo contratto (anche se la casella non è stata barrata, deve ritenersi per mera svista). (Cfr. il documento n. 3 del fascicolo di primo grado della Banca).

Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell' appellante e sono liquidate come da dispositivo .

P.Q.M.


La Corte , definitivamente pronunciando sull' appello proposto da [redacted], nei confronti della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica , avverso la sentenza n.1089/2007 , emanata il 25/10/2007 dal Tribunale di Viterbo , rigetta l' appello e conferma l' impugnata sentenza ; condanna l' appellante alla rifusione , in favore dell' appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 9.515,00 , oltre accessori di legge .

Roma, li 12 marzo 2015 .

IL CONSIGLIERE EST.

Anna Di Baccio

IL PRESIDENTE



Depositato in Cancelleria

04 APR. 2016



U. S. C. C. Cassazione
Cassa di Risparmio di Orvieto

[Handwritten mark]